

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 284 DEL 17/05/2021

Pratica n. 34587 del 17/05/2021

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
<b>CODICE CRAM</b>	DG.007.01.7H	<b>Obiettivo Funzione:</b> B01GEN - Generico

<b>OGGETTO</b>	Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agencia sul podere 126, sito in Comune di Civitavecchia, località Vaccareccia, assegnato al sig. Parmigiani Quareselman, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agencia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia. (La presente determinazione integra e sostituisce la deliberazione n. 59/CD del 19 febbraio 1997).
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE Geom. Gualtiero Talucci	RESPONSABILE P.O. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Dott. Agr. Fabio Genchi
F.to Gualtiero Talucci	_____	F.to Dott. Agr. Fabio Genchi
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> Geom. Gualtiero Talucci		F.to Gualtiero Talucci

### CONTROLLO FISCALE

ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE
_____	_____

### CONTROLLO CONTABILE

A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			_____	

### PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° <u>284</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA <u>17/05/2021</u>
--	------------------------

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 284 DEL 17/05/2021

**OGGETTO:** Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell’Agenzia sul podere 126, sito in Comune di Civitavecchia, località Vaccareccia, assegnato al sig. Parmigiani Quareselman, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia. (La presente determinazione integra e sostituisce la deliberazione n. 59/CD del 19 febbraio 1997).

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell’incarico “Ad Interim” delle funzioni dirigenziali dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA;
- VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023”;
- VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1, al “Bilancio di previsione 2021-2023”;
- VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il “riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”;

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, e 12 Maggio 2021, n. 28, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato) e la variazione n. 4 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e ss.mm.ii., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dott. Lodovico Mancini, notaio in Anzio, del 17 febbraio 1952, repertorio n. 124, registrato ad Albano il 1° marzo 1952, al n. 2559, vol. 122, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 15 marzo 1952, al n. 538 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Parmigiani Quareselman, nato a Poviglio (RE) il 19 settembre 1889, un appezzamento di terreno sito in Comune di Civitavecchia, località Vaccareccia, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come **podere 126** della superficie di ha. 07.96.00, distinto alla partita 2121 di vecchio catasto, mappali 77/3/Parte - 28/Parte - 29/Parte, Sezione IV, confinante a nord-ovest con residua proprietà dell'Ente, così pure a nord-est, a sud-est con la strada nazionale Aurelia, a sud-ovest con il podere n. 124, salvi altri. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1952;

ATTESO che, con atto di rettifica a rogito dott. Renato Armati, notaio in Roma, del 10 marzo 1961, repertorio n. 21088, registrato a Roma, il 28 marzo 1961, al n. 16921 M/B, vol. 168, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 1° aprile 1961, al n. 431 del Registro Particolare, si è proceduto alla rettifica dell'atto di assegnazione nel quale si incorse in errori

materiali: la superficie venne riconosciuta di "**Ha. 09.60.30**" anziché di "*Ha. 07.96.00*"; nel nuovo catasto le particelle che distinguevano il fondo erano "**127/P – 180/P – 181/P**" anziché l'intera particella "127"; il podere risultava confinare "**a nord-est con la quota 108/a e area uso comune e (A.U.C.), a sud-est con S.S. Aurelia, a sud-ovest con podere 124, a nord-ovest con podere 218**" anziché "*a nord-ovest con residuale proprietà dell'Ente, così pure a nord-est, a sud-est con la strada nazionale Aurelia, a sud-ovest con il podere 124, salvi altri*"; il prezzo venne stabilito in "**£. 213.310**" anziché di "*£. 256.312*"; la prima rata annuale venne stabilita in "**£. 4.132**" anziché di "*£. 4.965*"; la seconda rata annuale venne stabilita in "**£. 4.277**" anziché di "*£. 5.138*"; l'importo delle annualità successive venne stabilito in "**£. 12.450**" anziché di "*£. 14.960*". Successivamente il fondo venne introdotto al nuovo catasto del Comune di Civitavecchia, al foglio 3, particelle 127-229-234, per la superficie complessiva di ha. 09.60.30;

VISTA la deliberazione dell'Ente Maremma n. 444/CS/01605 del 19 aprile 1977, registrata a Roma il 29 aprile 1977, al n. 8451, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, il 06 maggio 1977, al n. 2099 del registro particolare, con la quale l'Ente, a seguito del decesso della sig. Parmigiani Quareselman, avvenuto in data 18 marzo 1975, ha autorizzato il subentro del figlio Parmigiani Silvio, nato a Crevadia (Romania) il 05 giugno 1948, che fermi restando gli obblighi assunti dal dante causa, nessuno escluso ed i diritti a questo spettanti, ha accettato di succedere nel rapporto di assegnazione del fondo sito nel Comune di Civitavecchia, costituente il descritto podere 126, distinto al foglio 3, mappali 127-229-234, per la superficie complessiva di ha. 09.60.30;

PRESO ATTO che, con atto a rogito dott. Mario Fea, notaio in Civitavecchia, del 02 luglio 1985, repertorio n. 1776, registrato a Civitavecchia, il 19 luglio 1985, al n. 1358, volume 131, modello I, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 22 luglio 1985, al n. 2886 del Registro Particolare, il sig. Parmigiani Silvio, sopra generalizzato, ha venduto e trasferito ai sig.ri Berni Maria Teresa, nata a Civitavecchia il 03 maggio 1955 e Berni Marco Pietro, nato a Civitavecchia il 21 luglio 1957, i quali hanno accettato ed acquistato pro-indiviso in parti uguali, i diritti di proprietà pari ad 1/3 dell'intero podere 126;

CONSIDERATO che, con deliberazione n. 59/CD del 19 febbraio 1997, che si allega alla presente determinazione "allegato 2", l'ARSIAL ha autorizzato la cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere 126, ma che detta cancellazione non ha avuto corso per la mancata adozione dell'atto notarile;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che la sig.ra Berni Maria Teresa, sopra generalizzata, con istanza del 12 aprile 2021, prot. n. 2503, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

TENUTO CONTO di quanto intervenuto e anche delle modifiche legislative, l'ARSIAL, ad integrazione e sostituzione della deliberazione n. 59/CD del 19 febbraio 1997 "allegato 2", ritiene opportuno predisporre una nuova autorizzazione alla cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul podere 126;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950 n. 230 e che, come dichiarato nella deliberazione n. 59/CD del 19 febbraio 1997 "allegato 2", sono state pagate

tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all’Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni “allegato A”, “allegato 1” e la deliberazione “allegato 2” che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

## D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e le relazioni “allegato A”, “allegato 1” e la deliberazione “allegato 2”, che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Parmigiani Quareselman, sopra generalizzato, con atto a rogito dott. Lodovico Mancini, notaio in Anzio, del 17 febbraio 1952, repertorio n. 124, rettificato con atto a rogito dott. Renato Armati, notaio in Roma, del 10 marzo 1961, repertorio n. 21088, entrambi meglio descritti in premessa, terreno distinto in catasto del Comune di Civitavecchia, località Vaccareccia, foglio 3, particelle 127-229-234, per la superficie complessiva di ha. 09.60.30, costituente il podere 126 nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950 n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell’Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato, allegato all’atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950 n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all’Agenzia derivante dal contratto di assegnazione, così come precisato nella deliberazione n. 59/CD del 19 febbraio 1997 “allegato 2”.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967 n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all’Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell’Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

## RELAZIONE

**Assegnatario:** sig. Parmigiani Quareselman, nato a Poviglio (RE) il 19 settembre 1889;

**Matricola:** n. 0334/G;

**Contratto:** del 17 febbraio 1952, n. 56 – rettificato con atto del 10 marzo 1961, rep. 21088;

**Podere:** n. 126, Comune di Civitavecchia, località Vaccareccia;

**Dati Catastali:** distinto al foglio 3, particelle 127-229-234, per la superficie complessiva di ha. 09.60.30;

**Confini:** confinante a nord-est con quota 108/a e area uso comune e (A.U.C.), a sud-est con S.S. Aurelia, a sud-ovest con podere 124, a nord-ovest con podere 218".

Con istanza del 12 aprile 2021, prot. n. 2503, l'avente titolo, la sig.ra Berni Maria Teresa, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente il podere 126 si è provveduto a richiedere con nota prot. 818 del 27/04/2021, una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 937 dell'11/05/2021 redatta dal tecnico geol. Luigi Castiglione (ALL.1), dalla quale emerge che il fondo **non è** gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche.

Come dichiarato nella deliberazione n. 59/CD del 19 febbraio 1997, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sui fondi in argomento.

Roma, 12 maggio 2021

**Il Funzionario Istruttore**  
(Geom. Gualtiero Talucci)  
F.to Gualtiero Talucci